

FAMIGLIETTI ALESSANDRO - BUCCIARELLI SILVIA



la TUA Agenzia!

MEDIGLIA
Via Giuseppe Garibaldi 1

GORGONZOLA
Via Leonardo Da Vinci 32

Tel. 0289754461
www.uidas.it

ASSICURARE

/as-si-cu-rà-re/PROTEGGERE, TUTELARE
...quello che per te è più caro.

L'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS - Iscrizione RUI: A000652262

POLITICA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO (POG) - DISTRIBUTORE

Revisioni

Rev.	Ultima modifica	Redatto da	Pubblicato da
Rev. 1.0	30/04/2019	X Consulting	X Consulting
Rev. 2.0	10/07/2019	X Consulting	X Consulting
Rev. 3.0	27/08/2020	X Consulting	X Consulting
Rev. 4.0	17/03/2021	X Consulting	X Consulting
Rev. 4.1	28/06/2021	UIDAS SRL	UIDAS SRL
Rev. 5.0	05/08/2022	X Consulting	X Consulting
Rev. 6.0	13/12/2022	X Consulting	X Consulting
Rev. 6.1	28/01/2023	UIDAS SRL	UIDAS SRL
Rev. 6.2	04/01/2024	UIDAS SRL	UIDAS SRL
Rev. 7.0	15/03/2024	X Consulting	X Consulting
Rev. 7.1	28/09/2024	UIDAS SRL	UIDAS SRL

Indice

1. Premessa

2. Introduzione normativa

3. Obiettivi della policy

3.1. Ambito di applicazione

3.2. Efficacia del documento

3.3. Destinatari del documento

4. Compiti e Responsabilità – Il “referente POG”

4.1. Diffusione delle informazioni sulla POG alla rete

5. Meccanismi di distribuzione

6. Mercato di riferimento effettivo

7. Rapporti di collaborazione

7.1. Rapporti di collaborazione orizzontale

8. Sistemi interni di controllo dell'attività distributiva

9. Flussi informativi

10. Regole generali di comportamento

10.1. Conflitti di interesse e remunerazioni

10.2. Informativa precontrattuale e Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

10.3. Vendita con consulenza e vendita abbinata

10.4. Contratti in forma collettiva

10.5. Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi

11. Formazione e aggiornamento professionale

12. Archiviazione e conservazione delle informazioni rilevanti ai fini POG

13. Glossario

14. Procedure e modulistica correlate

15. Dichiarazione di presa visione e di adeguamento

1. Premessa

I distributori sono tenuti a conoscere i prodotti distribuiti, a valutare la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuendo il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore e facendo in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.

Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente (nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 66 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018) tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.

Il distributore, infine, adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine il distributore effettua verifiche periodicamente sui meccanismi distributivi adottati.

Tutto ciò premesso, uidAS srl (di seguito anche "Distributore") adotta la presente Policy al fine di identificare e formalizzare le linee guida, le regole di condotta ed i presidi da prevedere nell'ambito del modello organizzativo per l'attività distributiva, nonché dei requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, con l'obiettivo di fornire adeguato presidio al perimetro operativo del "processo POG", il quale ha inizio con la ricezione della circolare di compagnia, comprensiva di "scheda prodotto", e trova la sua naturale realizzazione nella distribuzione in concreto del prodotto medesimo.

2. Introduzione normativa

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabile agli intermediari assicurativi deriva da fonti europee direttamente applicabili e dalla normativa nazionale oggetto di revisione in occasione dell'attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 nota come Insurance Distribution Directive (IDD).

A livello europeo, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito "Regolamento Delegato POG") integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva IDD) per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, disciplinando, nello specifico:

- il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare riferimento all'individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
- i meccanismi di distribuzione del prodotto e l'informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all'attività distributiva svolta.

A livello nazionale il quadro normativo è anzitutto disciplinato dall'articolo 30-decies del c.a.p., introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2018 in recepimento della direttiva IDD, il quale, in particolare, impone ai produttori di:

- elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
- individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. mercato di riferimento positivo);
- individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo);
- adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

Il Regolamento IVASS n. 45/2020 completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal c.a.p. e dà attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del c.a.p.

In linea con l'impianto normativo primario e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG, il testo del Regolamento IVASS n. 45/2020:

- disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando – nel rispetto del principio di proporzionalità – precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di

riferimento individuato;

- disciplina l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando – in applicazione del principio di proporzionalità – gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell'attività distributiva;
- prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi.

Contestualmente anche il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 (Regolamento Delegato IBIPs) integra la direttiva (UE) 2016/97, per quanto concerne la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, recepito dal D.Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 che ha introdotto modifiche sia al c.a.p. che al TUF prevedendo ulteriori disposizioni regolamentari che devono essere emanate da IVASS e da Consob, nei rispettivi ambiti di competenza, previo reciproco coordinamento al fine di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita di IBIPs a prescindere dal canale distributivo nonché coerenza ed efficacia del sistema di vigilanza.

IVASS, per i canali di competenza, con il Provvedimento n. 97/20 completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs definendo integrazioni e modifiche dei regolamenti nn. 23/08, 24/08, 38/18, 40/18 e 41/18, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti. Al fine di una migliore comprensione della presente "politica di governo e controllo del prodotto (POG) – Distributore" vengono, di seguito, elencati i riferimenti normativi in ottemperanza ai quali la stessa è stata definita.

Da ultimo, il Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 ha integrato il Regolamento Delegato POG e il Regolamento Delegato IBIPs per quanto concerne i fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi. Il Provvedimento IVASS n.131/2023 del 10 maggio 2023 ha poi modificato ed integrato sul tema il Regolamento IVASS n.24/2016, il Regolamento IVASS n.38/2018, il Regolamento IVASS n.40/2018 ed il Regolamento IVASS n.45/2020.

Al fine di una migliore comprensione della presente "politica di governo e controllo del prodotto (POG) – Distributore" vengono, di seguito, elencati i riferimenti normativi in ottemperanza ai quali la stessa è stata definita.

Data Pubblicazione	Quadro normativo	Testo normativo di riferimento	Livello normativo
26 gennaio 2016	Norm. Europea	Direttiva UE 2016/97	Livello 1
6 aprile 2016	Norm. Europea	Final Report on Public Consultation on Preparatory Guidelines on Product Oversight and Governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors (di seguito, per brevità, Preparatory Guidelines POG)	Livello 2
1 febbraio 2017	Norm. Locale	Final Report on Consultation Paper no.16/006 on Technical Advice on possible delegated acts IDD (di seguito, per brevità, TA IDD – POG)	Livello 2
7 febbraio 2017	Norm. Europea	Implementing Technical Standard IPID	Livello 2
20 luglio 2017	Norm. Europea	Bozza Atti Delegati POG e IBIP	Livello 2
11 agosto 2017	Norm. Europea	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione	Livello 2
30 agosto 2017	Norm. Locale	Documento di consultazione n. 3/2017	Livello 3
4 settembre 2017	Norm. Locale	Lettera al mercato IVASS recante l'evoluzione della normativa europea sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto (POG)	Livello 3
21 settembre 2017	Norm. Europea	Regolamento Delegato UE 2017/2358 che integra la Direttiva UE 2016/97 per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi	Livello 2
14 marzo 2018	Norm. Europea	Direttiva UE 2018/411	Livello 1
8 giugno 2018	Norm. Locale	Documenti di consultazione n.5/2018, n.6/2018 e n.7/2018	Livello 3
16 giugno 2018	Norm. Locale	Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa	Livello 1
2 agosto 2018	Norm. Locale	Regolamento IVASS n.39/2018, n.40/2018, n.41/2018 e Provvedimento n. 76/2018	Livello 3
21 settembre 2018	Norm. Europea	Regolamento delegato sui requisiti in materia di governo e controllo del prodotto	Livello 2
4 agosto 2020	Norm. Locale	Provvedimento IVASS n. 97/2020	Livello 3
4 agosto 2020	Norm. Locale	Regolamento IVASS n. 45/2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – G.A.D.	Livello 3
15 dicembre 2020	Norm. Locale	Provvedimento IVASS n. 101/2020	Livello 3
21 aprile 2021	Norm. Europea	Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 che ha modificato il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda i fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.	Livello 2
10 maggio 2023	Norm. Locale	Provvedimento IVASS n. 131/2023	Livello 3

3.3. Destinatari del documento

Il presente documento è destinato all'intera rete distributiva di uidAS srl. In particolare:

- Famiglietti Alessandro e Bucciarelli Silvia, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa (RIA);
- Tutti i dipendenti e i collaboratori addetti all'attività di distribuzione, sia all'interno che all'esterno dei locali;
- gli eventuali addetti all'attività di distribuzione di cui i collaboratori si avvalgono;
- gli intermediari (e correlata rete distributiva) con i quali uidAS srl ha stipulato un rapporto di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.lgs. 179/2012 convertito in L. 221/2012 (c.d. collaborazioni A con A o A con B) e come meglio dettagliati nel portale ICS all'interno della sezione "Governance".

anche alla rete dell'intermediario che collabora in via orizzontale.

A tal proposito uidAS srl acquisisce dalla Compagnia le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche dei prodotti assicurativi (nuovi o sostanzialmente modificati) e valuta la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente. Tale informativa viene fornita nella Circolare (o altro documento predisposto dal produttore) di prodotto e ripresa, ove opportuno, nel materiale formativo. Il Distributore sottopone altresì a tutti i dipendenti e collaboratori la presente policy erogando agli stessi la correlata formazione, come meglio specificato al paragrafo "Formazione e aggiornamento professionale" della presente policy.

Il Referente POG verifica che tra le informazioni fornite dalla Compagnia siano presenti quanto meno i seguenti elementi:

- principali caratteristiche del prodotto assicurativo;
- rischi e costi, inclusi i costi impliciti, correlati al prodotto assicurativo;
- processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento (target market positivo e negativo) e la strategia distributiva correlata;
- eventuali circostanze che possono causare un conflitto di interessi a danno del cliente;
- altre informazioni utili ad individuare il mercato di riferimento ovvero i gruppi di clienti per i quali il prodotto non risulta "compatibile".

Se tali informazioni sono ritenute appropriate, le trasmette a tutti gli addetti all'attività di intermediazione esterni e interni individuando, di volta in volta, i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con la propria rete distributiva, affinché sia garantita l'osservanza da parte della stessa delle modalità operative richieste dalla disciplina POG per il collocamento dei prodotti.

5. Meccanismi di distribuzione

uidAS srl, in qualità di distributore di prodotti assicurativi, dispone di meccanismi di distribuzione dei prodotti comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi tutte le informazioni necessarie sui detti prodotti, al fine di comprendere pienamente tali prodotti e potere, successivamente, offrire gli stessi ai clienti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti, nonché della natura, della portata e della complessità della propria attività tipica di distributore. I meccanismi di distribuzione dei prodotti implementati dal Distributore mirano a:

- evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;
- supportare una gestione corretta dei conflitti di interesse;
- garantire che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenute in considerazione, comprese le preferenze di sostenibilità per i prodotti IBIPs;
- valutare la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, comprese le eventuali preferenze di sostenibilità, distribuendo il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando siano nell'interesse del cliente.

Prima della sottoscrizione del contratto assicurativo uidAS srl acquisisce dal contraente, e in caso di polizze collettive dall'aderente, tutte le informazioni necessarie per valutare l'appartenenza di quest'ultimi soggetti al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. A tal proposito il Distributore adotta meccanismi idonei a individuare il momento in cui un prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dai produttori, nonché ad altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio nei confronti del cliente, effettuando verifiche periodiche e tenendo traccia delle stesse. Fermi restando gli obblighi imposti dal legislatore al produttore, uidAS srl:

- non distribuisce prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dai produttori;
- fatto salvo quanto previsto all'alinea successiva, può distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti stessi non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei determinati clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati;
- può distribuire prodotti d'investimento assicurativi non complessi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, a condizione che tali clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati;
- in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento, può distribuire prodotti Vita IBIPs e Previdenziali ai clienti che decidano di sottoscrivere un prodotto anche se le caratteristiche di sostenibilità dello stesso non corrispondono, in tutto o in parte, alle preferenze di sostenibilità manifestate, conservandone relativa traccia della decisione e le relative motivazioni.

Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, uidAS srl quando distribuisce un prodotto assicurativo ad un cliente che non appartiene al mercato di riferimento, comunica al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento, nei limiti sopra enunciati.

6. Mercato di riferimento effettivo

uidAS srl adotta adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intende distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento, comprese le preferenze di sostenibilità espresse dai clienti, e che la strategia distributiva adottata sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dalle imprese di assicurazione produttrici. A tal proposito identifica e valuta in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali o da interessi del Distributore stesso.

Si evidenzia come uidAS srl ha valutato di non determinare un proprio mercato di riferimento effettivo ed un mercato di riferimento negativo effettivo, aderendo ed applicando il mercato di riferimento delle imprese produttrici, nella consapevolezza che laddove valutasse di modificare tale scelta dovrà sottostare a quanto di seguito riportato. Si tiene a specificare che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo sono rispettivamente una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dai produttori. Inoltre, laddove il Distributore valutasse di determinare il target market effettivo e il target market negativo effettivo dovrà comunicare alle singole imprese di assicurazione, prima della relativa distribuzione dei prodotti assicurativi, il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati.

Il Referente POG riesaminerà regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché delle eventuali revisioni dei prodotti effettuate dai produttori, al fine di valutare almeno se i prodotti assicurativi restino coerenti con le esigenze del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia distributiva continui ad essere appropriata.

7. Rapporti di collaborazione

uidAS srl provvede a:

1. fornire, alla propria rete distributiva diretta, quali i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati dallo stesso per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali, le informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata;
2. individuare le modalità di ricezione delle informazioni acquisite dagli addetti all'attività di intermediazione sopra descritti o operanti all'interno dei locali di cui il Distributore si avvale;
3. verificare che l'attività di distribuzione effettuata dagli intermediari descritti al primo punto, sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dal Distributore.

7.1. Rapporti di collaborazione orizzontale

Nei casi di collaborazioni orizzontali, uidAS srl assicura che:

1. le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore vengono trasmesse all'intermediario proponente (nel caso il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);
2. le definizioni del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo vengono comunicate, prima della relativa distribuzione:
 - all'intermediario proponente (nel caso il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);
 - all'intermediario emittente (nel caso in cui il Distributore svolga il ruolo di intermediario proponente);
 - all'impresa di assicurazione (nel caso in cui il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);
3. il produttore possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/2358 e dal Regolamento IVASS n. 45/2020, con particolare riferimento alle vendite ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento.

Le collaborazioni orizzontali di uidAS srl sono formalizzate in un accordo scritto con il rispettivo intermediario assicurando:

- che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
- che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione siano comunicate all'impresa di assicurazione;
- il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
- il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

Nell'ambito delle collaborazioni orizzontali uidAS srl provvede a divulgare la presente policy POG e le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore (nel caso in cui rivesta il ruolo di intermediario emittente) chiedendo che le medesime informazioni siano correttamente e tempestivamente trasmesse anche alla rete dell'intermediario che collabora in via orizzontale.

8. Sistemi interni di controllo dell'attività distributiva

uidAS srl, nella figura del referente POG e con il supporto delle funzioni di controllo, provvede a:

1. monitorare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 121 bis - Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi del c.a.p., dal Capo III – Requisiti in materia di governo del prodotto per i distributori di prodotti assicurativi del Regolamento (UE) 2017/2358 e dal Regolamento IVASS n. 45/2020 - recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi definiti dall'accordo scritto con i produttori;
2. evidenziare eventuali criticità derivanti dal monitoraggio di cui all'alinea precedente;
3. assicurare la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa.

A tal proposito uidAS srl ha definito un apposito sistema di monitoraggio (mediante ricezione automatica delle evidenze correlate all'attività precontrattuale effettuata con la funzionalità Demands & Needs del portale ICS) attraverso il quale ricevere dalla propria rete distributiva diretta le informazioni acquisite durante la distribuzione, anche al fine di verificare che l'attività di distribuzione effettuata sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata e il produttore possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/2358 e dal regolamento 45/2020, con particolare riferimento alle vendite ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento.

uidAS srl metterà a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, la presente policy e la documentazione relativa alle verifiche di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

9. Flussi informativi

uidAS srl identifica - tramite accordo con le imprese di assicurazione con le quali collabora - la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi imposti dal legislatore. L'identificazione di tali flussi informativi tra l'Impresa e uidAS srl è finalizzata a:

- guidare il Distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta ai clienti appartenenti al mercato di riferimento;
- favorire l'adempimento da parte del Distributore dell'obbligo di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/2358, ovvero di informare prontamente il soggetto che ha realizzato quel determinato prodotto assicurativo e, se del caso, modificare la strategia di distribuzione dello stesso, nel momento in cui il Distributore acquisisca consapevolezza del fatto che il prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente;
- favorire l'esercizio dell'azione di vigilanza sul pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2358 e Regolamento IVASS n. 45/2020 da parte delle Autorità di vigilanza competenti.

Il fine ultimo per uidAS srl consiste nell'acquisire dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intende distribuire, con lo scopo di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche ed agli obiettivi del mercato di riferimento. Inoltre, uidAS srl utilizza dette informazioni, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione più adeguata.

A tal proposito il Distributore acquisisce la Politica di Governo e Controllo delle imprese produttrici, implementando apposite misure e procedure per ottenere dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi tutte le informazioni necessarie su detti prodotti.

10. Regole generali di comportamento

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e nella gestione del rapporto contrattuale, uidAS srl deve:

- comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali opera;
- acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
- fornire ai contraenti informazioni sull'attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dal Distributore sono sempre chiaramente identificabili come tali.

10.1. Conflitti di interesse e remunerazioni

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, uidAS srl osserva le disposizioni in materia di conflitti di interesse, ovvero:

1. mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alla propria attività svolta, ai prodotti assicurativi venduti e alla tipologia di distributore;
2. adotta misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. Quando i presidi adottati secondo l'alinea 1., non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, uidAS srl informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter - trasparenza sui conflitti di interesse del c.a.p.

uidAS srl, comunque, si astiene dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. In ogni caso, uidAS srl, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- propone contratti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- evita di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti;

sulla consulenza fornita al contraente, conservando un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo tale documentazione;

- trasmettere/consegnare una descrizione generale della natura del prodotto d'investimento, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza;
- comunicare chiaramente al contraente - in modo completo, accurato e comprensibile - l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione pagati o percepiti per la distribuzione di prodotti IBIP e, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo (per una trattazione più esaustiva degli aspetti concernenti gli schemi di incentivazione per la distribuzione di prodotti d'investimento si rimanda alla più puntuale Procedura adottata dal Distributore in materia di incentivi);
- acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze, chiedendo notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, nonché alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite ed agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio e da ultimo, le sue preferenze di sostenibilità (ESG), ovvero, se interessato ad un prodotto di investimento totalmente ESG, con alcune caratteristiche ESG oppure se non la ritiene una scelta rilevante per l'acquisto del prodotto. Sulla base di tali informazioni, il Distributore tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, fornisce al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura, i fattori di sostenibilità del prodotto ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- qualora ritenga che il prodotto di investimento assicurativo sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informa di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- qualora presti consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, fornisce ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità;

Salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi, uidAS srl è obbligato a fornire consulenza per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. Nel caso di consulenza obbligatoria, se il Distributore ritiene che il prodotto d'investimento assicurativo non sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non sia adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottenga dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astiene dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.

Al fine di adempiere alle modalità operative descritte nel sopracitato elenco, uidAS srl si è dotato di uno strumento informatico (portale ICS - <https://ics.xconsulting.it/login>) mediante il quale, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto relativo ad un prodotto d'investimento assicurativo (IBIP), l'intera rete distributiva diretta può:

- procedere ad assumere informazioni inerenti alla clientela mediante apposito questionario volto a rilevare se il cliente rientra nel perimetro del target market definito dal produttore;
- valutare le richieste ed esigenze del contraente attraverso il questionario Demands & Needs, valutando la coerenza e l'adeguatezza/appropriatezza del prodotto proposto e che consente il rilascio di una raccomandazione personalizzata sulla base delle informazioni di cui sopra;
- Fornire al contraente l'informativa precontrattuale normativamente prevista e pertinente con il prodotto ritenuto coerente ed adeguato/appropriato con le richieste ed esigenze di cui al punto precedente.

Per una più accurata trattazione delle attività condotte da uidAS srl al fine di ottemperare ai predetti disposti

normativi in materia di informativa precontrattuale e valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, si rimanda alla Procedura P13 – Gestione conforme della clientela, nonché al più puntuale e dettagliato documento P15 – Procedura emissione polizze per prodotti d’investimento assicurativi (IBIPs).

12. Archiviazione e conservazione delle informazioni rilevanti ai fini POG

Al fine di garantire un'adeguata gestione e conservazione della documentazione rilevante ai fini POG, uidAS srl ha provveduto all'implementazione di un repository dei prodotti tempo per tempo distribuiti, che:

- ne evidenzia le caratteristiche e le informazioni necessarie per comprenderne e conoscere adeguatamente i prodotti;
- richiama le valutazioni svolte al fine della determinazione di coincidenza del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo previsti dal produttore;
- consente di fornire evidenza dell'avvenuta comunicazione, ai collaboratori ai dipendenti e agli intermediari proponenti (nel caso di collaborazioni orizzontali in essere), delle informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione;
- evidenzia i prodotti per cui è possibile procedere alla vendita solo a seguito di consulenza obbligatoria.

Per una trattazione più puntuale delle attività condotte da uidAS srl al fine di garantire la conformità nella conservazione di tali informazioni, si rimanda al documento "Data Retention Policy", nonché alla procedura P14 – Archiviazione documentale e gestione posta.

13. Glossario

Aderente: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

C.A.P.: Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private.

Collaborazione orizzontale: Collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Consulenza su base indipendente: La consulenza prevista dall'articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Contraente o cliente: La persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa.

Distribuzione assicurativa: Le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite sito internet o altri mezzi.

ESG: è un acronimo che si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità e dell'impatto sociale di un investimento: Environmental, Social, and Governance (ESG)

Incentivo: Secondo quanto previsto dall'articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato alla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente.

Intermediario emittente: Nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario titolare dell'incarico di distribuzione da parte dell'impresa emittente o con la quale abbia rapporti d'affari.

Intermediario produttore di fatto: L'intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358.

Intermediario proponente: Nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Mercato di riferimento negativo: Le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 30-decies, comma 4, del C.A.P.

Soggetto che realizza prodotti assicurativi o produttore: L'impresa di assicurazione o l'intermediario produttore di fatto.

14. Procedure e modulistica correlate

Ad integrazione delle presente policy, uidAS srl rimanda ai documenti pubblicati nella sezione Procedure e agli eventuali allegati nella sezione Modulistica del Portale ICS.

15. Dichiarazione di presa visione e di adeguamento

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____¹ di uidAS srl,

DICHIARA di aver ricevuto il presente documento (composto di n° 30 pagine) che viene considerato parte integrante degli accordi contrattuali in essere con uidAS srl, e conferma di averlo compreso, di condividerlo e di impegnarsi ad applicarlo nello svolgimento dell'attività regolata dagli accordi in essere.

LUOGO _____ DATA ____ / ____ / _____

FIRMA _____

¹ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Agenzia: Dipendente, Collaboratore/Subagente o Agente.